

## **Lavoro a tempo Determinato: Contributo aggiuntivo previsto dal comma 28 - L. 92/2012**

Questa Commissione Bilaterale d'Interpretazione Contrattuale ha ricevuto il seguente quesito:

*“Nel CCNL Servizi sono previste attività stagionali esonerate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012? (aggiuntivo dell'1,4% dovuta per i contratti non a tempo indeterminato)”*

e formula la seguente Interpretazione Contrattuale Autentica:

### **Testo dell'Interpretazione Contrattuale Autentica**

Il Titolo XII *“Lavoro a Tempo Determinato”* del CCNL *“Servizi”* prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per attività stagionali di cui all'elenco del D.P.R. 1525/1963 eliminando, per tali assunzioni, i limiti numerici della normativa ed esonerandole dal contributo di cui al comma 28, art. 2 della Legge 92/2012.

In merito all'esonero delle ulteriori figure individuate dai Contratti Collettivi, il CCNL *“Servizi”* non può disporre in quanto l'art. 2, comma 29, L. 92/2012, prevede che il contributo non si applichi *“per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015”* alle attività ***“definite dai Contratti Collettivi Nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011”***.

Il CCNL *“Servizi”*, essendo stato sottoscritto **il 30 ottobre 2012**, non può perciò introdurre una previsione di tali figure, con efficacia legale.

Roma, 16 marzo 2015

*La Commissione Bilaterale Di Certificazione Nazionale*

Rappresentante Datoriale  
(Franco Ravazzolo)

Rappresentante Sindacale  
(Alice Fioranzato)

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

